D.M. 6 aprile 2000: Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46)

(Pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 2000)

# IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri;

Ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995;

#### Decreta:

### Art. 1.

- 1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.

#### Art. 2.

- 1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza.
- 2. Nella domanda sono indicati:

la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti:

i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;

l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione.

Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.

3. La domanda con relativa documentazione può essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali.

#### Art. 3.

Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Allegato

Elenco dei professionisti per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46

(Omissis)